

Civile Ord. Sez. 1 Num. 13453 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: REGGIANI ELEONORA
Data pubblicazione: 09/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 00565/2024

promosso da

Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44, in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Comune di Celano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carli, in virtù di procura speciale in atti;

controricorrente

avverso la Sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 855/2023, pubblicata il 01/06/2023.

Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 14/11/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il lodo non definitivo del 04/01/2018 e quello definitivo dello 11/11/2019, il Collegio arbitrale ha statuito sulla controversia insorta tra il Comune di Celano e la Italgas Reti s.p.a. (di seguito, Italgas), relativa alla quantificazione dell'indennizzo dovuto a quest'ultima per l'acquisto degli impianti di distribuzione del gas, realizzati dalla suddetta società, in esecuzione del rapporto di concessione, iniziato nel 1974 e concluso, con la riconsegna, nel mese di marzo del 2008.

Il Collegio arbitrale, con la pronuncia non definitiva, ha respinto l'eccezione pregiudiziale del Comune, ritenendo la propria competenza a decidere sulla stima dell'indennizzo tanto da disporre, per il prosieguo del merito del giudizio, l'espletamento di una CTU. Con il lodo definitivo, assumendo a riferimento la convenzione del 1974 ed in particolare l'art. 12, ha stimato l'ammontare dell'indennizzo, attenendosi alle risultanze della CTU, integralmente recepite, e condannando il Comune al pagamento della somma complessiva di € 2.043.042,00, con rigetto delle altre domande proposte.

Avverso il lodo non definitivo e quello definitivo ha proposto impugnazione principale il Comune e impugnazione incidentale il concessionario.

La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile sia l'appello principale che quello incidentale, compensando le spese di lite.

Per quanto in questa sede di interesse, con riferimento all'impugnazione incidentale della Italgas, la Corte d'appello ha statuito come segue: *«Qualche cenno, a questo punto, si impone con riguardo all'appello incidentale (come anticipato, ritualmente spiegato da Italgas spa e finalizzato a conseguire un importo superiore, a titolo di indennizzo, rispetto a quello riconosciuto dal Collegio arbitrale). Il tema introdotto non può superare il vaglio di ammissibilità e quindi la fase rescindente per le considerazioni di seguito illustrate. Anzitutto, la concessionaria ha insistito unicamente per una rivisita-*

zione del merito della controversia mediante una critica dei criteri posti dal CTU a fondamento della stima ed integralmente condivisi dal Collegio arbitrale. Non a caso, Italgas spa non ha fatto cenno, nel proprio atto di gravame, ad alcuna delle ipotesi tipiche disciplinate dall'art. 829 cpc. L'unico, invero, riferimento alla previsione di cui al n. 3 dell'art. 829 cpc (sull'assenza dei requisiti per la nomina ad arbitro), non si attaglia minimamente alla doglianza svolta. In sede di comparsa conclusionale, infine, si è fatto cenno alla "violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale" (cfr pag 44).»

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Italgas, affidato a due motivi di doglianza.

Il Comune si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'impugnazione incidentale del lodo proposta da Italgas ed *error in procedendo* per la mancata valutazione e decisione della questione di diritto effettivamente dedotta con l'impugnazione incidentale del lodo proposta da Italgas.

La ricorrente ha riportato per intero il tenore della comparsa di costituzione e risposta, contenente l'appello incidentale, affermando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, e con ogni evidenza, essa non aveva contestato i criteri posti dal CTU a fondamento della stima del valore da riconoscere al gestore uscente né aveva eccepito la nullità del Lodo per violazione della previsione di cui al n. 3 dell'art. 829 c.p.c. La parte ha dedotto di avere, invece, avanzato, del tutto tempestivamente e ritualmente, impugnazione ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", ovvero per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362,

1363 e 1371 c.c., con specifico riferimento alle statuizioni del lodo che avevano ritenuto essere soggette a devoluzione gratuita le reti realizzate nei primi 15 anni della concessione, poiché la decisione del Collegio arbitrale non trovava alcun fondamento nel testo della disciplina *inter partes*.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. e comunque l'*error in procedendo* per motivazione apparente e/o perplessa, per essere le statuizioni del tutto incongrue rispetto alle deduzioni e/o alle questioni prospettate da Italgas con l'appello incidentale.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Questa Corte ha di recente precisato che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19214 del 06/07/2023).

In effetti, il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'*error in procedendo*, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, o il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio quale causa dell'errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004).

2.2. Nel caso di specie la Corte d'appello ha statuito come segue: «Qualche cenno, a questo punto, si impone con riguardo all'appello

incidentale (come anticipato, ritualmente spiegato da Italgas spa e finalizzato a conseguire un importo superiore, a titolo di indennizzo, rispetto a quello riconosciuto dal Collegio arbitrale). Il tema introdotto non può superare il vaglio di ammissibilità e quindi la fase rescindente per le considerazioni di seguito illustrate. Anzitutto, la concessionaria ha insistito unicamente per una rivisitazione del merito della controversia mediante una critica dei criteri posti dal CTU a fondamento della stima ed integralmente condivisi dal Collegio arbitrale. Non a caso, Italgas spa non ha fatto cenno, nel proprio atto di gravame, ad alcuna delle ipotesi tipiche disciplinate dall'art. 829 cpc. L'unico, invero, riferimento alla previsione di cui al n. 3 dell'art. 829 cpc (sull'assenza dei requisiti per la nomina ad arbitro), non si attaglia minimamente alla doglianza svolta. In sede di comparsa conclusionale, infine, si è fatto cenno alla "violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale" (cfr pag 44).»

Tuttavia, la ricorrente ha riportato in ricorso il tenore della comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale, che ha anche prodotto in giudizio, dal quale si evince che la censura è stata rubricata nei seguenti termini *«Nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c.; violazione degli artt. 1362, comma 1 e 1363 del codice civile, nonché dell'art. 1371 del codice civile»*.

Dal tenore della doglianza si evince che, sotto plurimi profili, la Italgas Reti ha impugnato il lodo arbitrale nella parte in cui ha ritenuto soggette a devoluzione gratuita le reti realizzate nei primi 15 anni della concessione (v. in particolare i punti C2, C3, e C4 alle pp. 38-44 della comparsa di costituzione e risposta con impugnazione incidentale del lodo arbitrale), censurando l'interpretazione operata delle clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., senza che la censura investisse il criterio di calcolo del CTU.

È pertanto evidente il vizio della sentenza impugnata.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo, che deve ritenersi assorbito.

4. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, chiamata anche a statuire sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.

Il Presidente

Guido Mercolino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale